

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4282

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GASPERINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1999

—————

Misure per contrastare la microcriminalità

—————

ONOREVOLI SENATORI. -

L'emergenza microcriminalità

Oscar Wilde affermava: «Vi è una sola cosa peggiore dell'ingiustizia: la giustizia senza la spada in mano. Quando il diritto non è forza è male». E la nostra giustizia, come purtroppo si sente ripetere ad ogni inaugurazione di anno giudiziario, è proprio una giustizia senza spada, o quanto meno con la spada spuntata.

E insufficiente, quando non controproducente, si è rivelata la nostra attività legislativa. Inutile si è rivelata finora l'istituzione di nuove figure di reato, la previsione di nuove restrizioni alla concessione di benefici, di modifiche alla legge 27 maggio 1998, n. 165, cosiddetta «legge Simeone». A niente, se non ad esasperare una opinione pubblica ormai ostaggio della microcriminalità, serve gridare all'emergenza.

Nel 1992, cercando di fornire una risposta tranquillizzante al diffondersi del senso di insicurezza nell'opinione pubblica furono approvate misure restrittive, ancora oggi ricordate come «Decreto Martelli». Come spesso accade nel nostro Paese, dinanzi a fatti particolarmente drammatici, anche in quel periodo si ricorse alle leggi della politica spettacolo, collaborando alla solita campagna di stampa, che ebbe l'effetto di criminalizzare la popolazione di intere regioni meridionali; dimenticandosi con disinvoltura le cause principali e reali del continuo sviluppo, in senso sia estensivo che intensivo, del fenomeno «microcriminale». Il risultato di quelle misure di carattere esclusivamente repressivo, e spacciate come il toccasana per superare questo gravoso e annoso problema, è sotto gli occhi di tutti. Basta leggere con pa-

zienza i dati annuali riguardanti il fenomeno «microcriminale».

Il problema della «microcriminalità» non va risolto con la mera repressione, ma colpendo alla radice quella esiziale miscela di storici problemi di carattere economico, culturale ed istituzionale che ne sono la causa. Mentre i primi due aspetti esulano dalla competenza del legislatore, l'aspetto istituzionale vi rientra pienamente, in quanto quella legislativa è sicuramente una delle attività istituzionali più elevate.

Proposte concrete

Da questo punto di vista la responsabilità del futuro è certamente nelle mani di questo parlamento. È inutile illudersi che tutti i problemi possano essere risolti nel breve periodo, ma certamente alcuni possono essere affrontati in maniera più reale e concreta rispetto al passato.

Quegli effetti che tutti auspicano, in termini di contrasto alla «microcriminalità», possono essere ottenuti in maniera reale con piccole ma sostanziali modifiche alla normativa, senza rischiare censure di illegittimità costituzionale e, soprattutto, ad un reale costo zero. Ben diverso dal propagandato costo zero delle varie riforme proposte nel passato e poi rivelatesi irrealizzabili perché quel costo era tutt'altro che zero.

La prima modifica va fatta all'articolo 62-bis del codice penale, ovvero quello che prevede le cosiddette circostanze attenuanti generiche, quelle circostanze attenuanti che consentono al giudice di concedere riduzioni di pena oltre quelle previste per le altre attenuanti. Il che permette di scendere molto al di sotto del minimo edittale cosa che, per malvezzo o per un malinteso senso di buoni-

smo, oggi sembra essere diventata un vero e proprio diritto del condannato, giustificato con i motivi più impensabili. Il fine dell'articolo 1 del presente disegno di legge è quello di porre termine a questo malcostume.

La seconda modifica, al fine di garantire la certezza della pena, va fatta all'articolo 69. Questo articolo prevede il giudizio di prevalenza o di equivalenza tra circostanze. Tale diritto è stato esteso nel 1974 anche alla recidiva ed a tutte le circostanze, sia ad «effetto speciale» che comportano un aumento o diminuzione della pena superiore ad un terzo, che ad «efficacia speciale» per le quali la legge stabilisce pene di specie diversa o determina la misura della pena in modo indipendente da quella prevista per l'ipotesi semplice. Il che rende possibile oggi sanzionare con soli 15 giorni lo «scippo» o il furto in abitazione, reati per i quali invece, l'articolo 625 del codice penale prevede, nel caso in cui ricorra solo l'aggravante della violenza alla cosa nell'ipotesi dello «scippo» e la violazione di domicilio nel furto in abitazione, la reclusione da uno a sei anni e la multa da duecentomila a due milioni di lire e, nel caso in cui concorra un'altra aggravante oltre quella sopra ricordata, la reclusione da tre a dieci anni e la multa da quattrocentomila a tre milioni di lire. La modifica prevista dall'articolo 2 del disegno di legge, garantirà l'effettività della pena nei casi di cui sopra.

Ultimo articolo del codice penale da modificare è il 99, quello che disciplina la cosiddetta «recidiva» ed in particolare, al secondo comma, la «recidiva specifica infraquinquennale o del condannato latitante, evaso o in

espiazione di pena» ed al terzo comma la «recidiva reiterata». Tale articolo prevede oggi, dopo le modifiche del 1974, l'aumento di pena per tutte le ipotesi di recidiva soltanto come facoltativo e quindi rimesso alla discrezionalità del giudice. Tale discrezionalità viene eliminata dal terzo articolo del presente disegno di legge.

La disciplina vigente poi non prevede l'arresto obbligatorio per chi evade ed è colto fuori dalla flagranza. Addirittura, all'evaso si continuano ad applicare le misure alternative alla detenzione fintanto che queste non vengano revocate. L'ultimo articolo del disegno di legge che si presenta rende appunto obbligatorio l'arresto in questi casi.

Non bisogna semplificare

L'emergere di continui episodi di illegalità va guardato con la giusta preoccupazione, perché tali episodi colpiscono la gente comune, i cittadini più esposti ed indifesi, generando un clima di paura e diffidenza che può mettere a repentaglio la coesione e la tolleranza proprie della nostra società. Ma il disagio sociale e la delinquenza diffusa non devono dare, come in passato, luogo a semplificazioni che assimilano la «microcriminalità» a questo o quel fenomeno.

Le modifiche apportate dal disegno di legge presentato, cercano di perseguire in maniera concreta e senza eccessi gli effetti invocati sia dall'opinione pubblica che dallo stesso legislatore che ne deve interpretare le esigenze.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 62-bis
del codice penale)*

1. L'articolo 62-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 62-bis. - Fuori dei casi previsti dall'articolo 99, il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62».

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 69
del codice penale)*

1. L'ultimo comma dell'articolo 69 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni precedenti non si applicano alle circostanze inerenti alla persona del colpevole ed alle circostanze per le quali la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato».

Art. 3.

*(Modifica all'articolo 99
del codice penale)*

1. L'articolo 99 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 99. - (*Recidiva*). - Chi, dopo essere stato condannato per un reato ne commette un altro, è sottoposto ad un aumento di pena fino ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.

La pena è aumentata fino ad un terzo:

1) se il nuovo reato è della stessa indole;

2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;

3) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nel secondo comma, l'aumento di pena è fino alla metà. Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del secondo comma è fino a due terzi. Nel caso previsto dal numero 3) del medesimo comma, l'aumento di pena va da un terzo a due terzi.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato.

Al condannato al quale sia stata riconosciuta la recidiva prevista ai commi secondo, terzo e quarto, non si applicano le misure alternative alla detenzione previste dal codice penale, dalle leggi sull'ordinamento penitenziario e da altre leggi speciali».

Art. 4.

(Modifiche al decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991)

1. L'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. È obbligatorio l'arresto della persona che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale».

